



Roma, 24 luglio 2020

Spett.le

ARERA

*Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia – DMRT*

Oggetto: **Osservazioni al documento per la consultazione 220/2020/R/eel “Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della Legge n. 124/17 – Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti”**

Si trasmettono le osservazioni di Green Network al documento in oggetto.

Con i migliori saluti,

Green Network S.p.A.



GREEN NETWORK S.p.A.

Società a Socio Unico

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00156 Roma – Via Giulio Vincenzo Bona, 101

Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.

Tel. +39 06 83365101 • Fax +39 06 83365301

www.greennetwork.it



Osservazioni di GREEN NETWORK S.p.A

Consultazione 16 giugno 2020 - 220/2020/R/eel

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE
DELL'ENERGIA ELETTRICA SI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/ 17
Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione
degli esercenti**

OSSERVAZIONI GENERALI

Green Network accoglie con favore lo schema definito nel presente DCO, in ordine alle modalità proposte per la regolazione e l'assegnazione del Servizio a tutele gradualì con cui saranno rifornite le piccole imprese senza un contratto di fornitura sul mercato libero a decorrere dal 1 gennaio 2021 (di seguito, anche: "Servizio").

Nelle more dell'atteso Decreto del MiSE, che dovrà definire le modalità e i criteri per l'ingresso consapevole dei clienti nel mercato, il presente DCO costituisce senz'altro un importante passo avanti nel percorso di superamento definitivo delle tutele di prezzo nel settore elettrico previsto dalla norma primaria. A tale schema andranno apportate però fondamentali integrazioni al fine di rendere le procedure realmente competitive.

Si coglie comunque l'occasione per sottolineare come l'eventuale assegnazione su base triennale possa risultare potenzialmente in contrasto con la Direttiva UE 2019/944, la quale ammetterebbe interventi pubblici di fissazione dei prezzi in favore di clienti domestici e microimprese e comunque per un periodo transitorio: la platea di clienti interessata dal presente Servizio, in tal senso, non sarebbe contemplata, così come una eventuale nuova procedura di assegnazione al termine dei 3 anni.

Ad ogni modo, tenuto conto delle stringenti tempistiche, si condivide la scelta di prevedere l'avvio dell'assegnazione del Servizio in una duplice fase, anche mediante un iniziale coinvolgimento degli esercenti la Maggior tutela, che non dovrà essere superiore al periodo proposto

dall'Autorità, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio "a regime".

Si evidenziano invece alcune criticità con riguardo alla definizione dei requisiti di partecipazione alle aste: tali requisiti, in effetti, devono tenere conto della ridotta platea che popola i lotti potenzialmente assegnabili e che codesta Autorità circoscrive, in prima istanza, nella misura di circa 195.000 imprese in totale. Nel presupposto che il Servizio in questione rappresenti anche una valida opportunità per valutare più in generale – ancorché su scala ridotta – l'efficacia dei meccanismi di assegnazione, si ritiene che in questa fase i requisiti e le garanzie per l'accesso alle aste debbano essere rivisti, rivalutando l'introduzione di eventuali criteri di maggiore selettività solo qualora dovesse emergere l'effettiva necessità e, comunque, nel momento in cui le aste riguarderanno la gestione della ben più ampia platea di clienti domestici e micro-imprese che rimarranno privi di fornitore al 1 gennaio 2022. Per tali ragioni, si richiede all'Autorità di procedere ad una semplificazione dei criteri proposti che non pregiudichi il buon esito e l'efficacia delle procedure e che al contempo non introduca barriere suscettibili di alterare o limitare la piena concorrenza, coerentemente con l'obiettivo di procedere verso la completa liberalizzazione. Nella fattispecie, i requisiti di natura economico-finanziaria e operativa – di cui si dirà più approfonditamente nel seguito – dovranno essere definiti in misura tale da assicurare un grado di affidabilità adeguato. Ciò dovrà avvenire anche in considerazione dei volumi che il partecipante potrebbe trovarsi a rifornire nell'ambito del Servizio.

Da ultimo, per efficientare le operazioni di identificazione del perimetro dei clienti che dal 1 gennaio 2021 potrebbero essere inclusi nel Servizio a tutele graduali, si richiede che l'esercente la maggior tutela invii ai propri clienti finali l'autocertificazione di cui al par. 3.14 del DCO (con testo opportunamente stabilito dall'Autorità) prima del 1 gennaio 2021 – ad esempio, già a partire dal mese di ottobre 2020, in modo da consentire una capillare raccolta di queste autocertificazioni – dando opportuna evidenza all'Autorità di avere correttamente informato i clienti e di avere eventualmente ricevuto il relativo riscontro. In ogni caso, l'autocertificazione non dovrà avere il logo dell'esercente e dovrà riportare i riferimenti dell'Autorità, incluso il numero dello Sportello per il consumatore per richiedere eventuali informazioni. Contrariamente a quanto

previsto dal DCO, inoltre, si ritiene che nell'ipotesi di mancato riscontro da parte del cliente in tempo utile, a decorrere dal 1 gennaio 2021 questi debba essere rifornito comunque nell'ambito del Servizio a tutele graduali, e non in maggior tutela. Preme infatti evidenziare che la norma primaria prevede tassativamente, per le piccole imprese, la rimozione della tutela di prezzo a decorrere dal 1 gennaio 2021: una "tacita proroga" del servizio di maggior tutela – di cui beneficerebbe il cliente "silente" – apparirebbe in contrasto con la citata disposizione.

OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?

Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele graduali? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.

Green Network apprezza la proposta di mutuare, in favore degli esercenti il Servizio in questione, la clausola ad oggi prevista all'art. 7 del TIV, che consente all'esercente di astenersi dall'erogare il servizio in caso di morosità pregressa del cliente verso il medesimo esercente. Tuttavia, il DCO sembra delimitare tale possibilità in relazione ai soli clienti che hanno lasciato situazioni di morosità pregressa verso i medesimi esercenti nell'ambito del servizio stesso o della Maggior Tutela. In base alla nota 5 di pag.17, infatti, sembrerebbero non rientrare in questa casistica le sole eventuali morosità generate dai clienti finali nell'ambito del mercato libero, anche laddove il fornitore che vanta il credito verso il cliente sia la stessa impresa o appartenente allo stesso gruppo di quella che eroga il Servizio a tutele graduali. In tal senso, si ritiene che tale opportunità debba potersi applicare anche con riferimento alla morosità generata dai clienti nell'ambito del mercato libero laddove l'esercente il Servizio coincida con la stessa impresa o appartenga allo

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

stesso gruppo operante sul libero. Una tale estensione risponde alla ragionevole esigenza di assicurare pari opportunità in termini di concorrenza, e inoltre costituirebbe un efficace contrappeso in termini di minimizzazione del rischio credito per il sistema.

Ulteriormente, con riferimento alle condizioni di accesso, si ritiene che il cliente non possa richiedere all'esercente il Servizio le prestazioni di subentro, nuova attivazione e voltura, dovendo pertanto rivolgersi ad un operatore del mercato libero. Ciò in quanto, come già evidenziato in risposta al DCO 397/19, le suddette prestazioni, oltre a risultare non compatibili con un servizio di ultima istanza, presumono una generale proattività del cliente sul mercato. Inoltre, con riferimento a quanto previsto al par. 3.18 lett. i), punto a), si richiede un chiarimento volto a confermare, al fine di "minimizzare i tempi di attivazione delle offerte del mercato libero", che i clienti finali possano richiedere uno switching contestuale alla voltura di un punto servito nell'ambito del Servizio a qualsiasi fornitore operante sul mercato libero. Il paragrafo sopracitato sembrerebbe infatti limitare tale possibilità ai soli esercenti il Servizio.

Infine, si accoglie con favore l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del Sistema indennitario anche al presente Servizio.

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?

Q4. Si rinviengono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.

Si concorda con tale previsione: ciò, come riconosciuto dalla stessa Autorità, favorirebbe una più ampia contendibilità del Servizio in termini di accesso alle procedure concorsuali. Si ritiene comunque che, in sede d'asta, non dovrebbe concorrere, per la medesima area di assegnazione, più di una società afferente al medesimo gruppo societario.

Anche in virtù di tale prospettiva, si reputa non opportuno prevedere, in questa sede, l'obbligo di stipulare due contratti di dispacciamento e di trasporto distinti. Tale previsione troverebbe infatti

giustificazione solo nell'ipotesi di volumi assegnabili particolarmente rilevanti, come nelle ipotesi a fondamento del DCO 397/19; tuttavia, come già osservato in premessa, il Servizio in questione sarebbe dedicato ad una platea di clienti potenzialmente esigua, con volumi relativamente contenuti e comunque – anche in considerazione dei tetti previsti nel presente DCO – tali da non giustificare la necessità di sopportare un importante onere gestionale, per i partecipanti alle aste, derivante dalla sottoscrizione di contratti ad hoc per la fornitura del Servizio. Peraltro, nell'ipotesi di aree geograficamente non contigue (*Configurazione 2*), tale obbligo comporterebbe una proliferazione ancor più rilevante della duplicazione dei contratti di trasporto in essere con i distributori locali competenti, con i connessi oneri gestionali.

Visto quanto sopra, in definitiva, si richiede di poter partecipare alle aste mediante i contratti di dispacciamento e di trasporto già validi per operare sul mercato libero, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle rendicontazioni previste dall'Autorità nel presente DCO.

Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele graduali? Se no per quali motivi?

Considerato il progressivo esaurimento delle operatività in capo agli esercenti la maggior tutela, lo scorrimento della graduatoria in base all'ordine risultante in esito all'asta rappresenterebbe la soluzione più congrua; si evidenzia, tuttavia, che tale scorrimento dovrebbe operare interpellando progressivamente gli operatori partecipanti, per ordine di merito, per sondare la loro disponibilità ad erogare il Servizio alle condizioni economiche da loro offerte in fase di gara, e non a quelle dell'originario vincitore. Ai clienti verrebbe comunque applicato il prezzo originariamente definitosi in esito all'asta, mentre il differenziale relativo al nuovo β "offerto" dall'operatore subentrante verrebbe gestito nell'ambito del meccanismo di perequazione previsto.

Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele graduali? Per quali motivi?

Le proposte appaiono condivisibili e ben si conciliano con l'obiettivo di garantire la gradualità della transizione verso il superamento della tutela di prezzo, promuovendo al contempo,

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

mediante i valori consuntivi del PUN, l'orientamento del cliente verso una struttura di prezzo simile a quella del mercato libero.

***Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh?
Se no, motivare.***

Si ritiene più corretta una formulazione del parametro β in €/POD/anno, in analogia alla struttura dell'offerta prevista per le aste della Tutela simile (cfr. "bonus una tantum" offerto in sede d'asta) e come del resto inizialmente previsto nel DCO 397/19. Ciò anche ai fini di una migliore comparabilità con le offerte formulate sul mercato libero, che per la quasi totalità prevedono un corrispettivo analogo alla PCV in €/POD/anno. La configurazione delle "tutele gradual" quale servizio di ultima istanza, dovrebbe infatti essere volta a incentivare l'attivazione di offerte sul mercato libero non solo tramite opportuni segnali di prezzo, ma anche attraverso una maggiore confrontabilità delle offerte.

In alternativa, si potrebbe mantenere la formulazione proposta nel DCO con β in €/kWh, prevedendo contestualmente la definizione (ante asta) di una PCV in €/POD/anno, da riconoscere all'esercente a copertura dei costi fissi di commercializzazione, in aggiunta al parametro β . Mediante tale formulazione binomia, l'offerta risulterebbe maggiormente cost-reflective e il prezzo applicato al cliente garantirebbe un maggior grado di comparabilità con le offerte libero.

Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.

Si ritiene preferibile l'opzione B, in quanto una differenziazione territoriale permetterebbe di rendere i prezzi applicati più "simili" a quelli applicati da un fornitore del mercato libero (il quale internalizza nel prezzo anche il rischio credito, che è strettamente correlato anche a dinamiche territoriali di mercato) dando in definitiva un corretto segnale di prezzo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo C_{BID} nel caso in cui il parametro α ovvero β sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

L'ipotesi di un'articolazione crescente del valore del C_{BID} appare una eccessiva complicazione: l'esigenza di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, prevista dalla norma primaria, sarebbe già ampiamente assicurata con la previsione di un periodo di assegnazione provvisoria, durante il quale verrebbero applicate condizioni economiche pressoché in linea con quelle del servizio di maggior tutela, proprio al fine di "garantire la gradualità della transizione". Peraltro, durante tale periodo il cliente finale disporrebbe di un tempo congruo per essere edotto del fatto che, in mancanza di un passaggio al mercato libero, dal secondo semestre 2021 verrebbe assegnato, tramite una procedura d'asta, ad un nuovo esercente il Servizio a tutele gradualità. Più in generale, si ritiene che gli strumenti di tutela per i clienti finali debbano essere definiti in modo tale da non alterare o compromettere lo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio. Per tali ragioni, in caso di differenziale positivo, si crede che il valore del C_{BID} debba essere posto, fin da subito, pari al parametro β .

Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo C_{BID} equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.

Fatto salvo quanto già indicato nel Q7 in relazione alla determinazione del parametro β , il valore base del corrispettivo C_{BID} dovrebbe essere determinato a partire da un valore di PCV rivisto al rialzo rispetto a quello attualmente applicato in maggior tutela. Come già indicato in passato, infatti, si rilevi come l'attuale valore di PCV non sia realmente rappresentativo e gli stessi criteri di determinazione necessitino di opportuni correttivi; tra questi, la necessità di prendere a riferimento: il costo marginale, in luogo del costo medio (prendere a riferimento quest'ultimo di fatto disincentiva il venditore del libero ad acquisire clienti meno attivi e/o più complessi da

raggiungere); un valore di unpaid ratio (UR) maggiormente rappresentativo dei valori che caratterizzano le aree più critiche. Nel caso specifico, si rilevi inoltre che, considerata la platea dei clienti cui è rivolto il Servizio in questione, l'attuale valore di PCV risulterebbe sottodimensionato rispetto ai reali valori di UR24 che caratterizzano ad oggi la medesima platea delle piccole imprese in maggior tutela, come indicato dalla stessa Autorità¹.

Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo CBID nel caso di differenziale negativo tra il parametro α ovvero β e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

Non si condividono tali modalità. Come già osservato in risposta al DCO 397/19, restituire parte del differenziale anche ai clienti forniti sul libero aventi diritto al predetto Servizio costituirebbe un driver importante per ribadire, nei confronti dei clienti riforniti nel Servizio, la natura dello stesso, vale a dire quella di ultima istanza, considerando anche l'obiettivo di completare al più presto il percorso di transizione al libero. Si rilevi peraltro che, considerata anche la previsione di esporre il prezzo di erogazione del Servizio nella scheda sintetica – come sarà definita in esito al DCO 564/19 – con ogni buona probabilità, il prezzo del Servizio diventerà un benchmark di confronto per il mercato libero, così come è oggi il prezzo della maggior tutela.

Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?

Si accoglie con favore l'opportunità di prevedere un meccanismo di reintegro degli oneri non recuperabili in relazione ai clienti non disalimentabili, anche in considerazione della natura del Servizio a tutele graduali.

Ulteriormente, al fine di incentivare, in sede d'asta, la presentazione di offerte (β) più competitive

¹ Delibera del 27 dicembre 2019 576/2019/R/eel: "in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli esercenti la maggior tutela: - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2016 – giugno 2017 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2018 – giugno 2019) mostrano un livello complessivo di unpaid ratio dichiarato dal campione pari a 1,11%, con livelli mediamente più elevati per i clienti BT altri usi..."

si ritiene necessario prevedere un meccanismo di reintegro per la morosità derivante da prelievi fraudolenti analogo a quello ad oggi previsto per gli esercenti la maggior tutela (art. 16bis del TIV), così da depurare il parametro β offerto in sede d'asta da valutazioni di rischio che ciascun operatore si troverebbe altrimenti ad assumere in funzione unicamente del proprio rischio d'impresa.

Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele graduali all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?

Si attende la pubblicazione della delibera che farà seguito al DCO 564/19, prima di poter fornire una risposta precisa in materia. È chiaro comunque che, nell'eventualità in cui l'obbligo di messa a disposizione della scheda sintetica venisse introdotto, il prezzo del Servizio in questione diventerebbe un benchmark di riferimento, come già osservato al Q12. In relazione alla scheda sintetica, si coglie l'occasione per rinnovare quanto già osservato da Green Network in risposta al DCO 564/19: oltre a ritenere che l'indicazione della stima della spesa annua resa in scheda sintetica non possa costituire un elemento informativo esaustivo – essendo piuttosto il Portale Offerte, unitamente al Portale Consumi, gli strumenti idonei e già a disposizione del cliente – si reputa opportuno quantomeno che, al fine di non complicarne l'onere di messa a disposizione, la stima sia rappresentata al netto delle imposte. L'eventuale articolazione della componente a copertura dei costi di commercializzazione in €/kWh renderebbe inoltre poco efficace rappresentare nelle schede sintetiche un eventuale confronto tra stime di spesa.

Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?

Green Network concorda con la previsione di richiedere, ai fini della partecipazione alle aste, il rispetto degli indicatori di performance dell'utente così come disciplinati dai rispettivi codici di rete. Nello specifico, in linea con l'opportunità

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?

Fatto salvo quanto osservato al Q3, si concorda con la facoltà di avvalersi di un terzo per la sottoscrizione dei contratti. Appare inoltre condivisibile il limite di 50.000 clienti serviti, da verificare al 31 dicembre 2020 a livello di gruppo societario: ciò anche in considerazione delle sinergie tecnico-gestionali tipiche delle operatività delle società a livello di singolo gruppo.

Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?

Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi? Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

In linea di principio, Green Network ritiene condivisibile la previsione di una garanzia bancaria

Ciò anche in considerazione del fatto che, da un punto di vista operativo, gli istituti bancari non erogano garanzie di questo genere ad operatori il cui piano industriale non risulta convincente e sostenibile e/o in quanto soggetti non ritenuti "affidabili" dagli istituti. In tal modo sarebbero esclusi i soggetti che non siano in grado di convincere il mercato bancario dell'affidabilità e adeguatezza del proprio piano di investimento e crescita.

Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?

Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.

Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pregara? Se no per quali motivi?

Al fine di agevolare le opportune valutazioni degli operatori che intenderanno partecipare alle aste, sarebbe preferibile ricevere, oltre al set di informazioni proposto e con dovuto anticipo rispetto all'avvio delle procedure d'asta, l'informazione relativa ai distributori operanti all'interno delle singole aree d'asta. Inoltre, il set di informazioni dovrebbe in ogni caso essere fornito con riferimento ad un orizzonte temporale più esteso possibile per consentire complete valutazioni ed analisi ai partecipanti, almeno relativamente agli ultimi 24 mesi (si pensi, in tal senso, alla necessità di disporre di un quadro chiaro anche a seguito degli effetti dell'emergenza Covid). Ciò vale soprattutto per i POD non orari, per i quali risulta importante avere a disposizione la ripartizione per fasce relativamente all'arco temporale sopra indicato.

Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?

Q30. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.

Green Network ritiene preferibile la configurazione 2, in quanto la contiguità geografica non risulta predominante nell'ottica dell'assegnazione del presente Servizio, data anche la tipologia di clientela interessata dalle procedure concorsuali. Risulta invece più rilevante, anche al fine di uniformare la struttura di bidding, che l'operatore possa strutturare le proprie offerte su aree che abbiano un livello di morosità e una dimensione delle aree più omogenee possibili. D'altro canto, la configurazione 1 avvantaggerebbe le società municipalizzate che, oltre a disporre di strutture territoriali in certe zone del Paese, si troverebbero ad avere, come ammesso dalla stessa Autorità, un vantaggio informativo enorme rispetto agli operatori "nuovi entranti".

Si osserva, infine, che con la Configurazione 2 potrebbero essere perseguite maggiori economie di scala tramite la strutturazione di un meccanismo d'asta più diretto e lineare, così come da risposta seguente al Q31-32.

Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?

Green Network non vede la necessità di strutturare l'assegnazione del Servizio mediante un doppio turno: oltre a non coglierne i benefici effettivi, si ravvisano evidenti distorsioni che un tale assetto potrebbe comportare, creando di fatto un vantaggio per gli operatori più grandi e con maggiori risorse finanziarie.

Si osservi peraltro che, pur con presupposti diversi, le altre procedure di assegnazione dei servizi di pubblica utilità (cfr. Salvaguardia, Default gas; FUI) – categoria nella quale rientrerebbe anche il Servizio a tutele gradualità – prevedono un turno unico, salvo sorteggio in caso di parità. Per tali ragioni, si richiede che l'assegnazione del Servizio avvenga a turno unico.

Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.

Fatta salva la preferenza di Green Network per il turno unico d'asta, si richiede l'introduzione di meccanismi atti a calmierare potenziali offerte fuori mercato o comunque considerabili "predatorie".

Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante?

Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?

In relazione ai limiti proposti al par. 4.51 del DCO, non si comprendono le motivazioni in base alle quali la % sia rapportata unicamente alle aree del Nord, escludendo il Sud e isole. Si richiede, piuttosto, che la % sia fissata su base nazionale, senza l'esclusione di tali aree, oltre che rivista



al ribasso, ad esempio, fissando il limite almeno al 40% dei volumi assegnabili per gruppo societario sull'intero territorio nazionale. Fatto salvo ciò, si predilige il criterio 2.

Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare?

Non si concorda.

Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

Si rimanda alle osservazioni in premessa.